

## ART.5 - DM 593/00

### Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale (attività finanziabili con procedimento valutativo)

<b>Oggetto</b>	Il Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica finanzia i progetti presentati autonomamente che riguardano la realizzazione di attività di ricerca industriale in ambito nazionale
<b>Iniziative ammissibili</b>	<p>Il sostegno ministeriale riguarda le attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente, secondo le seguenti definizioni:</p> <p>Attività di <b>Ricerca Industriale</b>: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".</p> <p>Attività di <b>Sviluppo Precompetitivo</b>: "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".</p>
<b>Beneficiari</b>	<p>I progetti possono essere presentati da uno o più dei seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;</li><li>imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;</li><li>imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</li><li>centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);</li><li>consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;</li><li>i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MIUR del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).</li></ol> <p>I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con strutture di ricerca pubbliche (Università, Enti pubblici di ricerca, Enea, ASI). In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui sopra deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda. Tale limite è fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale.</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni solo soggetti che abbiano una stabile organizzazione in Italia.</p>

<b>Territorio di applicazione</b>	Tutto il territorio nazionale. Sono previste particolari condizioni per progetti da svolgere nelle Zone in Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing Out e Deroga ex art.87.3 lett.c del Trattato di Amsterdam.
<b>Settore</b>	Non è prefissata dal Ministero alcuna specifica tematica di ricerca, è possibile pertanto presentare progetti di ricerca in qualsiasi ambito tecnologico.
<b>Spese ammissibili</b>	<p>Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA, i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);</li><li>b) costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;</li><li>c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;</li><li>d) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;</li><li>e) altri costi d'esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.</li></ul> <p>Nel caso di progetti proposti congiuntamente da imprese e soggetti pubblici (Università e/o Enti pubblici di Ricerca) si prevede che questi ultimi possano richiedere in sede di domanda, e in alternativa alle forme di intervento sopra espresse, il riconoscimento, nella forma del contributo nella spesa, dei costi marginali da essi direttamente sostenuti, a fronte dei quali il MIUR interverrà comunque con gli stessi limiti comunitari imposti ai soggetti industriali.</p>
<b>Decorrenza</b>	Tutti i costi decorrono dalla data di adozione del decreto ministeriale di concessione del finanziamento e comunque dal <b>90° giorno</b> successivo alla data di presentazione del progetto al MIUR.
<b>Cumulabilità del finanziamento</b>	Non è ammessa cumulabilità alcuna per la stessa tipologia d'intervento.
<b>Tipologie di agevolazione</b>	Contributo nella Spesa; Credito Agevolato; Contributo in Conto Interessi.
<b>Misura dell'agevolazione</b>	<p>Il MIUR indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca pari al 50% in ESL per attività di Ricerca Industriale e 25% in ESL per attività di Sviluppo Precompetitivo.</p> <p>A seguito della pubblicazione sulla GU n.274 del 25 novembre 2003 del</p>

decreto 10 ottobre 2003 del Ministero delle Finanze, vengono ridefinite le modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul FAR nel seguente modo:

Fase di Attività	Intervento MIUR	ESL
Ricerca Industriale	20 % contribuito nella spesa + 75 % credito agevolato	50%
Sviluppo Precompetitivo	10 % contribuito nella spesa + 70 % credito agevolato	25%

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a 10 anni a decorrere dalla data di concessione, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di 5 anni.

### Ulteriori agevolazioni

Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere una quota a fondo perduto pari al massimo al 25% dei costi, ove si sia in presenza di determinate condizioni, di seguito in elenco:

quota	condizione
<b>10%</b>	per i progetti proposti da <b>PMI</b> ; per progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali della PMI;
<b>10%</b>	per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. <b>87.3.a</b> del Trattato UE;
<b>10%</b>	per progetti che prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di <b>Enti pubblici di Ricerca e/o Università</b>
<b>10%</b>	per progetti che prevedano lo svolgimento di una quota non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più <b>partner</b> di altri Stati membri dell' <b>UE</b> , purché non vi siano tra legami tra l'impresa richiedente ed il partner;
<b>5%</b>	per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. <b>87.3.c</b> del Trattato UE.

Ove siano riconoscibili tali ulteriori agevolazioni, che ricordiamo non possono superare il 25%, si andrà ad aumentare la quota di fondo perduto ed a diminuire in misura corrispondente la quota di credito agevolato. In tali casi quindi l'intervento assumerà la seguente forma:

Fase di Attività	Intervento MIUR	ESL
Ricerca Industriale	45 % contribuito nella spesa + 50 % credito agevolato	75%
Sviluppo Precompetitivo	35 % contribuito nella spesa + 45 % credito agevolato	50%

### Aree depresse

Per i progetti che vengono realizzati nelle aree depresse del territorio nazionale è prevista una maggiore percentuale di contributo nella spesa. In considerazione di ciò, per i progetti in questione, l'intervento del MIUR sarà così articolato:

Fase di Attività	Intervento MIUR	ESL
Ricerca Industriale	25 % contributo nella spesa + 75 % credito agevolato	50%
Sviluppo Precompetitivo	10 % contributo nella spesa + 70 % credito agevolato	25%

Relativamente alle ulteriori agevolazioni valgono le stesse indicazioni sopra riportate fino ad arrivare alla seguente forma massima:

Fase di Attività	Intervento MIUR	ESL
Ricerca Industriale	50 % contributo nella spesa + 50 % credito agevolato	
Sviluppo Precompetitivo	35 % contributo nella spesa + 45 % credito agevolato	

### Stanziamento

Tutti gli interventi disciplinati dal DM 593/00 gravano su un unico fondo, il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La gestione contabile del FAR è assicurata direttamente dal MIUR, mentre per le attività di istruttoria economico-finanziaria il Ministero si avvale di raggruppamenti bancari, tra i quali l'impresa richiedente sceglierà, per la valutazione e gestione del progetto.

### Procedure

#### A chi presentare la domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento deve essere presentata al MIUR in n.° 4 copie di cui una firmata in originale.

Saranno considerate non ammissibili le domande presentate da soggetti che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nei confronti del MIUR.

#### Modalità compilazione della domanda

La domanda redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MIUR, dovrà evidenziare oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:

- l'interesse industriale, del richiedente o anche settoriale-intersectoriale, all'esecuzione del progetto;
- l'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;
- la capacità tecnico-scientifica ed economica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
- l'articolazione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di ricerca industriale e sviluppo

- precompetitivo;
- e) il requisito di addizionalità del progetto, il carattere incentivante dell'aiuto ministeriale; solo per le Grandi Imprese, essendo considerato come proprio per le PMI.

La domanda dovrà essere accompagnata da una autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria (allegato1 DM 593/00): tali parametri riguardano un determinato rapporto tra capitale netto dell'azienda e costo del progetto (al netto della quota di intervento pubblico), nonché un determinato rapporto tra oneri finanziari e fatturato.

Le PMI devono inoltre produrre una autocertificazione relativa al possesso contemporaneo dei tre parametri che la UE ha individuato per attribuire ad un'impresa la caratteristica di PMI.

### **Quando presentare la domanda**

Presentazione a Sportello

### **Valutazione ed Iter della domanda**

Per la valutazione delle domande di finanziamento, il MIUR si avvale di strutture esterne allo stesso: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria; esperti scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca proposto; un Comitato Tecnico, composto da 11 membri di cui 6 designati dal MIUR e gli altri 5 rispettivamente designati dai rispettivi Ministeri: Ambiente, Tesoro, Sanità, Politiche Agricole, Industria competente ad esprimere il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento

Ricevuto il progetto e verificatane la regolarità formale, il MIUR lo trasmette entro 15 gg. ad un esperto scientifico nominato ed individuato all'interno di un apposito Albo ministeriale; il progetto viene altresì trasmesso ad un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente nell'ambito di dieci raggruppamenti bancari convenzionati per tali mansioni con il MIUR.

L'esperto scientifico, entro 30 gg. invia al MIUR ed al soggetto bancario l'esito della propria istruttoria valutando i seguenti profili:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell'arte;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
- c) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- d) articolazione delle attività proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie

Il soggetto bancario, entro 60 gg. dalla trasmissione del progetto e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell'esperto, invia l'esito della propria istruttoria valutando i seguenti profili:

- a) l'assenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto a valere sul FAR, nonché di morosità su operazioni di finanziamento sempre a valere sul FAR o nei confronti del MIUR, o di procedure concorsuali;
- b) la capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto proposto, con eventuale indicazione di specifiche condizioni cui subordinare l'esito dell'istruttoria;
- c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto

indicate dal proponente.

Ricevute le relazioni istruttorie il MIUR le trasmette alla prima riunione utile al Comitato Tecnico il quale proporrà con parere necessario ma non vincolante al Ministero il provvedimento da adottarsi.

Il Miur acquisito il parere del Comitato adotta con proprio decreto la relativa determinazione che è comunicata al proponente:

in caso di diniego dell'agevolazione, unitamente alle relative motivazioni;  
in caso positivo indicando le forme e le misure dell'intervento.

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il decreto, corredato di tutta la documentazione, ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato tecnico, è trasmesso al soggetto convenzionato per la stipula del contratto. Questa avverrà entro 60 gg. dalla data di ricezione del decreto, previa:

acquisizione della necessaria documentazione da parte del richiedente;  
verifica da parte dell'esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MIUR

#### **Modulistica**

Scaricabile in formato word dal sito First al seguente indirizzo:  
<http://first.aster.it/doc/schede/593/articoli.htm#art5>

**Ente erogatore** | **MIUR** - Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica

#### **Modalità di erogazione**

All'atto della stipula del contratto il soggetto contraente può richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. La stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine si utilizza lo schema di garanzia presente in modulistica.

Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali è subordinata la relativa erogazione contrattuale.

Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 gg. dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione stessa.

#### **Referente**

**MIUR** - Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica  
**Dipartimento** per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca  
**Ufficio V** - Gestione interventi sostegno Dlgs.297/99 secondo procedure di carattere valutativo e negoziale.  
P.le J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma Eur  
<http://www.miur.it>

#### **Riferimenti normativi**

D.Lgs.n° 297 del 27/07/1999 - GU n° 201 del 27/08/1999  
D.M. n° 593 del 08/08/2000 - GU n° 14 del 18/01/2001  
Legge n° 289 del 27/12/2002 - GU n° 305 del 31/12/2002  
D.M. Finanze del 10/10/2003 - GU n° 274 del 25/11/2003

#### **Clausola di esclusione di responsabilità**

ASTER non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione ufficiale pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettino Ufficiale Regionale